



CAMBIO PULITO

Linee guida per l'utilizzo e la gestione del Sistema di segnalazione

Il funzionamento del Sistema di Segnalazione denominato **Cambio pulito** si basa sui seguenti principi:

- **Accesso:** al fine di effettuare una segnalazione, al Sistema possono accedere solamente i Destinatari (come definiti nel punto successivo).
- **Destinatari:** sono autorizzati a effettuare segnalazioni per il primo momento gli addetti ai lavori: tutti gli operatori che fanno capo al sistema dei Consorzi per la raccolta dei PFU, gli aderenti a Confartigianato, Federpneus e Airp; in un secondo momento si valuterà l'opportunità di ampliare tale opzione anche ai cittadini in genere.
- **Tutela rispetto a eventuali atti ritorsivi o discriminatori verso il segnalante:** il *Gestore del sistema di segnalazione* e l'*Osservatorio sui flussi illegali di pneumatici e PFU in Italia* che promuove il progetto (di cui fanno parte i consorzi Ecopneus, Greentire e Ecotyre, Legambiente, Confartigianato, Federpneus e Airp - Associazione italiana ricostruttore pneumatici) garantiscono la riservatezza dei segnalanti al fine di evitare qualsiasi atto ritorsivo o discriminatorio, diretto o indiretto, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; tale garanzia è assicurata al segnalante anche quando la segnalazione, seppur infondata, si basi su criteri di buona fede e ragionevolezza.

- **Dovere di indipendenza e professionalità nella gestione delle segnalazioni:** tutti i soggetti coinvolti, a qualsivoglia titolo, nel processo di gestione delle segnalazioni devono svolgere i relativi compiti nel rispetto dei doveri di indipendenza e garantendo l'accurata ed efficiente gestione di tutte le segnalazioni.
- **Tutela dell'identità del segnalante e della riservatezza delle informazioni:** il *Gestore del sistema di segnalazione* e l'*Osservatorio* garantiscono la confidenzialità dell'identità del segnalante e la riservatezza delle informazioni contenute nelle segnalazioni in ogni fase del processo di segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili in base alle norme di legge; le misure a tutela della riservatezza del segnalante sono volte, tra l'altro, a garantire che lo stesso non sia soggetto ad alcuna forma di ritorsione.
- **Tutela del segnalato:** il *Gestore del sistema di segnalazione* e l'*Osservatorio* tutelano i soggetti segnalati per quanto attiene sia alla confidenzialità delle segnalazioni che li riguardano e delle eventuali indagini svolte, sia alla protezione degli stessi da eventuali segnalazioni ritorsive e/o diffamatorie.
- **Tutela dell'integrità delle segnalazioni:** il Sistema garantisce che nessuna segnalazione (dalla fase della notifica a quella della decisione) può essere cancellata e/o alterata.
- **Normativa vigente nazionale ed internazionale in materia di whistleblowing:**
 In ambito internazionale diversi sono stati gli interventi volti a sollecitare gli Stati ad introdurre specifiche disposizioni normative in materia di whistleblowing, tra cui hanno assunto un ruolo di rilievo:
 - La Convenzione penale sulla corruzione (Convenzione di Strasburgo) del Consiglio d'Europa emanata il 27 gennaio 1999, ratificata in Italia il 13 giugno 2013 ed entrata in vigore il 1 ottobre 2013, strumento ambizioso teso a coordinare la penalizzazione di un gran numero di pratiche corrotte. Prevede inoltre ulteriori misure nel campo del diritto penale e una migliore cooperazione internazionale per perseguire i reati di corruzione. La sua applicazione verrà controllata dal "Gruppo di Stati contro la Corruzione - GRECO";

- La Convenzione civile sulla corruzione (Convenzione di Strasburgo) emanata dal Consiglio d'Europa il 4 novembre 1999, ratificata in Italia con la legge n. 112/2012, entrata in vigore il 1 ottobre 2013, che richiede agli Stati membri l'introduzione di meccanismi di protezione adeguata per i dipendenti che in buona fede denunciano di fatti di corruzione;

- La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) "Convenzione di Merida" del 31 ottobre 2003, ratificata in Italia con la legge n. 116/2009, che richiede agli Stati aderenti di prevedere meccanismi di tutela per le persone che segnalano fatti di corruzione;

- La "Recommendation of the Council on Guidelines for managing conflict of interest in the public service" dell'OCSE del 28 maggio 2003, che include principi generali per favorire l'adozione da parte degli Stati di procedure di whistleblowing che prevedano, da un lato, la protezione dei segnalanti da eventuali ritorsioni e, dall'altro, regole per impedire eventuali abusi dei meccanismi di denuncia.

In Italia il quadro normativo di assimilazione di questi principi internazionali è stato piuttosto lento, limitato e frammentario in materia di whistleblowing. È noto, infatti, che solo alcune normative di settore trattano espressamente e forniscono una regolamentazione del fenomeno del whistleblowing, in particolare:

- Il D.Lgs. 165/2001 o Testo Unico sul pubblico impiego e, segnatamente, l'art. 54 bis che prevede la tutela del pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro;

- Il D.Lgs. 385/1993 o Testo Unico Bancario ("TUB"), così come modificato dal D.Lgs. 72/2015, che richiede che le banche adottino procedure specifiche per la segnalazione da parte del personale, sia all'interno che verso l'esterno, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività svolta; procedure che devono essere disegnate prevedendo canali specifici, autonomi e indipendenti per la segnalazione, nonché meccanismi idonei a garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del segnalato e a tutelare adeguatamente il segnalante da ritorsioni (art. 52 bis);

- Il D.Lgs. 58/1998 o Testo Unico sugli intermediari finanziari ("TUF"), così

come modificato dal D.Lgs. 72/2015, che prevede che gli intermediari e le relative capogruppo adottino procedure di segnalazione aventi le stesse caratteristiche di quelle disciplinate dal TUB (art. 8 bis);

Altre fonti normative prevedono, invece, obblighi di informazione che possono, in qualche modo, essere paragonate alle segnalazioni tipiche del whistleblowing, tra queste:

- Il D.Lgs. 231/2001, sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti, il quale prevede comunque degli «obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli»;
 - Il D.Lgs. 81/2008, Testo Unico in materia di sicurezza, che prevede, tra gli obblighi dei lavoratori, quello di segnalare tempestivamente al datore di lavoro le anomalie presenti in attrezzature, sostanze, materiali e dispositivi.
- **Differenza tra whistleblowing e forme di denuncia alle autorità:** il Sistema è e resta un meccanismo di raccolta di segnalazioni presentate da whistleblower, e non si sostituisce in nessun modo al canale delle denunce penali in presenza di elementi evidenti di reato. Il whistleblowing è finalizzato all'emersione di rischi, fatti e segnali di pericolo ragionevoli, i quali appunto necessitano di un sistema di reperimento della segnalazione e attenta gestione della stessa, che solo in una fase successiva alla presa in carico e ad una valutazione previa (nelle forme spiegate avanti), può necessitare dell'autorità ispettiva per chiarire aspetti ancora incerti.

1 CONDOTTE SEGNALABILI

Attraverso il Sistema di segnalazione è possibile segnalare atti o fatti che:

- coinvolgono legali rappresentanti, amministratori, dirigenti e/o dipendenti di aziende o società controllate, società non controllate, *joint venture* o – in ogni caso – chiunque agisca in nome, per conto e nell'interesse di determinate aziende (a titolo esemplificativo: mediatori, consulenti, intermediari, distributori, fornitori, agenti, *franchisee*, etc.) nelle filiere relative alla commercializzazione di pneumatici e di PU e alla gestione di PFU;

- siano relativi, innanzitutto, a possibili violazioni (da definire in maniera puntuale con i partner) di:
 - ✓ normativa ambientale e fiscale;
 - ✓ *business integrity* (ad esempio, furti, condotte scorrette nella gestione della gestione dei PFU e/o compravendita pneumatici nuovi e/o usati, corruzione, utilizzo non corretto delle risorse aziendali, eventi dannosi che coinvolgono la clientela, conflitti di interesse);
 - ✓ modelli di organizzazione e gestione aziendale (modello ex dlgs 231/01);
 - ✓ leggi di mercato e di tutela del lavoro;
 - ✓ disciplina anti-contraffazione e sulla sicurezza;

2 PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

2.1 Sistema di Segnalazione e canali alternativi

Il modello configurato con il software **Cambio pulito** e tarato sulle finalità del progetto richiede l'invio delle segnalazioni attraverso il Sistema di Segnalazione – in quanto appositamente studiato per garantire facilità di utilizzo, anonimato, confidenzialità e riservatezza e ciò, quindi, anche per la migliore protezione dei segnalanti – accessibile da qualsiasi *pc, tablet* o *smartphone* (sia privati che aziendali).

I segnalanti possono ricorrere a meccanismi alternativi al Sistema di segnalazione. **E' comunque preferibile utilizzare il più possibile il Sistema di segnalazione, salvo che per ragioni di carattere tecnico non sia possibile accedervi, poiché:**

- (i) l'uso di sistemi alternativi non può garantire il medesimo livello di protezione dei segnalanti e di efficienza nella gestione delle segnalazioni;
- (ii) in caso di segnalazione anonima l'uso del Sistema è l'unica modalità che consente di chiedere chiarimenti al segnalante, mantenendo il suo anonimato, sulla base delle modalità descritte al successivo paragrafo 6.2.

Pertanto, è opportuno che il Sistema di Segnalazione sia adeguatamente comunicato e

descritto ai possibili fruitori tramite eventi di formazione e iniziative di comunicazione funzionali alla descrizione del meccanismo di segnalazione stessa.

2.2 Interazioni tra Sistema, segnalanti e Gestore

Per accedere al Sistema di segnalazione a tutti i destinatari viene fornito un **Codice di accesso** per i destinatari e finalizzato ad evitare che al Sistema possano accedere soggetti diversi dai destinatari. In questa fase si prevede l'istituzione di **3 differenti Codici di accesso** per 3 rispettive categorie:

- a. aziende operatrici a contratto delle filiera dei Consorzi aderenti, soci Airp e Federpenus;
- b. operatori del mercato del ricambio serviti dai Consorzi aderenti
- c. operatori del mercato del ricambio aderenti a Confartigianato.

Ciascun destinatario è tenuto a custodire riservatamente il Codice di accesso e a non renderlo noto a terzi.

Il Codice di accesso, essendo uguale per tutti i destinatari, non consente di identificare il singolo utente che accede al Sistema per inoltrare una segnalazione e, pertanto, il segnalante può decidere di rimanere anonimo oppure di fornire i propri dati identificativi.

In caso di **segnalazione anonima**, il segnalante immette nella pagina “compilativa” del Sistema direttamente la violazione riscontrata (compilando tutti i campi ivi richiesti).

In caso di **segnalazione nominativa**, il segnalante inserisce i propri dati identificativi negli appositi campi della pagina compilativa del Sistema e riporta la violazione riscontrata (compilando tutti i campi ivi richiesti).

La segnalazione da riportare a Sistema deve:

- essere preferibilmente effettuata in lingua italiana (nel caso in cui venga impiegata un'altra lingua, il *Gestore del sistema di segnalazione* si riserva il diritto di rivedere le tempistiche di gestione della segnalazione);
- contenere una precisa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione e delle persone coinvolte (potenziali responsabili e possibili testimoni);
- essere integrata allegando eventuale documentazione a supporto del fatto contestato,

utilizzando l'apposita funzione di *upload* dei documenti.

Ricevuta la segnalazione, il Sistema visualizza una informativa iniziale di conferma della ricezione e presa in carico della segnalazione e fornisce il **codice identificativo univoco della segnalazione**, attraverso il quale il segnalante potrà accedere al Sistema per verificare eventuali richieste di chiarimenti e lo stato di valutazione della segnalazione. **Tale codice non consente di identificare in alcun modo il segnalante, che pertanto può rimanere anonimo e, nello stesso tempo, accedere alla segnalazione, verificarne lo stato e rispondere a eventuali richieste di chiarimento.**

Il Gestore garantirà l'accesso periodico al Sistema per verificare l'eventuale presenza di richieste di chiarimenti relative alla segnalazione inoltrata. A tale riguardo, si precisa che **eventuali richieste di integrazioni/chiarimenti verranno trasmesse al segnalante entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della segnalazione attraverso il Sistema.**

È dovere di ciascun segnalante custodire diligentemente il codice identificativo univoco della segnalazione, non rilasciarlo ad altri e non consentire a terzi di accedere alle informazioni sulla segnalazione.

2.3 Presa in carico

Ricevuta la segnalazione, il Sistema provvede a trasmettere un avviso di ricezione di una nuova segnalazione (senza fornire informazioni in merito al contenuto della segnalazione medesima) alla casella di posta elettronica *del Gestore del sistema di segnalazione*.

All'avvenuta ricezione di una segnalazione, il *Gestore* effettua una valutazione preliminare entro 5 giorni e procede alla classificazione della segnalazione (per illegalità segnalata e categoria del soggetto segnalante).

In questa fase, **il *Gestore* può “cestinare” immediatamente le segnalazioni che risultino palesemente infondate, strumentali o al di fuori dell'ambito di applicazione della presente Policy.** A tal fine, la segnalazione viene archiviata nell'apposita casella “cestino”.

Nel caso si tratti di segnalazione “utile” questa verrà subito condivisa con l'*Osservatorio* provvedendo a processarla attivando i rispettivi canali organizzativi. La rete dei circoli di

Legambiente e dei Ceag, insieme a quelle attivate dai partner *dell'Osservatorio*, può in questa fase svolgere un ruolo importante nell'attivazione di pratiche di verifica e riscontro su quanto segnalato.

2.4 Valutazione

Il *Gestore del sistema di segnalazione*, insieme ai partner *dell'Osservatorio*, verifica, per le segnalazioni che non siano state immediatamente “cestate”, se ciascuna di esse è corredata da elementi sufficienti per valutarne la fondatezza; qualora la segnalazione, pur non palesemente infondata, strumentale o al di fuori dell'ambito di applicazione della presente Policy, risulti non sufficientemente dettagliata, il *Gestore* formula le opportune richieste di integrazioni/chiarimenti al segnalante.

Tali richieste di integrazioni/chiarimenti verranno trasmesse al segnalante **entro e non oltre 30 giorni** dalla presa in carico della segnalazione attraverso il Sistema.

Effettuata tale prima valutazione e ottenuti i chiarimenti ritenuti opportuni, il *Gestore* procede, dandone preventiva comunicazione ai partner dell'Osservatorio con:

- l'archiviazione delle segnalazioni che, a seguito dell'esame preliminare, risultino prive di fondamento e\o non adeguatamente documentate, nonostante i chiarimenti ottenuti;

ovvero

- l'approfondimento delle segnalazioni che, a seguito della verifica preliminare, siano risultate ragionevolmente fondate e supportate da elementi sufficienti. Per fase di approfondimento deve intendersi ogni attività ricognitiva effettuata dal *Gestore* insieme ai membri *dell'Osservatorio* rivolta alla verifica e all'accertamento degli episodi segnalati, nel pieno rispetto della privacy e dei diritti individuali sanciti dalle norme costituzionali e ordinarie, a partire dalla presunzione di innocenza in capo a ciascun individuo.

Il *Gestore del sistema di segnalazione* definisce uno specifico “piano di approfondimento”, in cui sono individuate le modalità di svolgimento (richieste di integrazioni/chiarimenti al

segnalante, svolgimento degli accertamenti ritenuti necessari, etc.) e le tempistiche entro cui concludere il lavoro di verifica.

2.5 Decisione

Al termine della fase di approfondimento il Gestore inoltra all'Osservatorio una relazione sugli esiti delle verifiche effettuate e propone i passaggi successivi:

- avvio di ulteriori iniziative di verifica da affidare a singoli partner dell'Osservatorio;
- inoltro della segnalazione alle autorità competenti;
- eventuale archiviazione.

Il Gestore, ai fini di una maggiore efficacia dei processi decisionali, può raccogliere più segnalazioni in Relazioni periodiche da inviare all'Osservatorio.

A seguito della valutazione dei suddetti risultati, l'Osservatorio esprime la propria decisione sulla segnalazione e sul suo inoltro, da parte del soggetto Gestore, alle autorità competenti.

2.6 Reporting

Il Gestore del sistema redige una relazione periodica, con cadenze che saranno definite di comune accordo con i partner dell'Osservatorio.

In ogni caso, il Gestore, in qualunque fase del processo di gestione di una segnalazione, informa i membri dell'Osservatorio per qualsiasi segnalazione rilevante ai fini del Modello 231.

2.7 Informativa al segnalato

Nell'ambito di tutte le fasi di gestione delle segnalazioni, il *Gestore del sistema* valuta, di comune accordo con i partner dell'Osservatorio, le modalità con cui informare il soggetto segnalato in merito alla trasmissione di una segnalazione a suo carico, allo svolgimento del relativo procedimento e all'esito dello stesso.

In particolare, il momento in cui il segnalato viene messo al corrente della segnalazione a suo carico deve essere valutato caso per caso, verificando se l'invio di tale informativa possa pregiudicare lo svolgimento delle indagini necessarie all'accertamento dei fatti oggetto di

segnalazione o se, invece, *il coinvolgimento del segnalato sia necessario per la cessazione dell'attività oggetto di segnalazione o per successivi approfondimenti.*

3 TRACCIABILITÀ DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni ricevute (unitamente alla relativa documentazione eventualmente allegata) sono salvate nell'archivio informatico del Sistema di Segnalazione, che non consente alcuna forma di cancellate e/o alterazione.

Tale documentazione deve essere conservata per un periodo di tempo adeguato e comunque non inferiore a 10 anni.